

**ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N.331 in data - 5 FEB 2020

OGGETTO : DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PD N. 4987 DEL 2 DICEMBRE 2014 E S.M.I., E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL SUB-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA ALL'ESERCIZIO E ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI (BOTTINI) IN COMUNE DI BRISOGNE, LOC. L'ILE BLONDE N. 2, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006

**In vacanza del Dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente**

**e**

**Il Dirigente della struttura Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria**

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 208 del medesimo decreto;
- considerato che le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle al recupero di rifiuti non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- vista la legge 27 dicembre 1991 n. 88 recante "Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi.";



- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4987 in data 2 dicembre 2014 e s.m.i. concernente il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore del Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, di Pollein (AO), ai sensi del titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini) in loc. L'Île Blonde 2, del Comune di Brissogne;
- richiamati i tavoli tecnici svoltisi in data 5 febbraio 2018 e 6 marzo 2018, le cui risultanze sono state trasmesse con nota in data 12 aprile 2018, prot. n. 2534/TA;
- richiamato il tavolo tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2019, le cui risultanze sono state trasmesse con nota in data 16 gennaio 2019, prot. n. 391/TA;
- richiamato il tavolo tecnico svoltosi in data 3 giugno 2019, le cui risultanze sono state trasmesse con nota in data 12 giugno 2019, prot. n. 4789/TA, nel quale, viste le risultanze dei tavoli precedenti, si è preso atto dell'intenzione del gestore di recedere dal regime autorizzativo AIA e richiedere contestualmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, concordando di procedere in tal senso, a seguito di richiesta formale da parte del gestore;
- richiamata l'istanza in data 24 giugno 2019, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 26 giugno 2019, prot. n. 5180/TA, presentata dal Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, tendente ad ottenere la revoca dell'AIA rilasciata con PD n. 4987 del 2 dicembre 2014 e s.m.i. e contestualmente il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti (bottini) presso il depuratore comprensoriale di Brissogne, integrata inoltre con nota in data 27 novembre 2019, acquisita agli atti dell'amministrazione in pari data, prot. n. 9298/TA, con la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti conferiti nell'impianto negli ultimi 3 anni, risultati inferiori alla soglia AIA di 50 t/giorno, escludendo dal conteggio i conferimenti di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i quali il gestore è tenuto all'accettazione senza caratterizzazione;
- richiamata la nota 3 dicembre 2019, prot. n. 9477/TA, concernente la comunicazione di avvio del procedimento per la valutazione dell'istanza sopra citata, nonché la convocazione, per il giorno 12 dicembre 2019, della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- richiamato il verbale della riunione della conferenza dei servizi decisoria, riunitasi in forma simultanea e modalità sincrona il giorno 12 dicembre 2019 presso la sede del Dipartimento Ambiente, in Comune di Saint-Christophe, loc. Grand-Chemin 46, nel quale si esplicita la conclusione positiva della Conferenza stessa;
- dato atto che l'istruttoria di competenza della struttura si è conclusa positivamente, come evidenziato nel verbale di cui al punto precedente, trasmesso con nota in data 17 dicembre 2019, prot. n. 9865/TA;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29 luglio 2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto Dott. Paolo Bagnod, come prorogato, da ultimo, con DGR 1189/2019;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 in data 22 marzo 2019 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto Ing. Luca Franzoso;



- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2019 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020";
- ognuno per quanto di competenza;

### *DECIDONO*

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi convocata con nota in data 3 dicembre 2019, prot. n. 9477/TA, per l'esame dell'istanza presentata dal Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, tendente ad ottenere la revoca dell'AIA rilasciata con PD n. 4987 del 2 dicembre 2014 e s.m.i. e contestualmente il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 all'esercizio e alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti (bottini) presso il depuratore comprensoriale di Brissogne;
- 2) di revocare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 4987 in data 2 dicembre 2014 e s.m.i., a favore del Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta ai sensi del titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini) presso il depuratore comprensoriale di Brissogne, in loc. L'Île Blonde;
- 3) di autorizzare il Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta all'esercizio e alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini) presso il depuratore comprensoriale di Brissogne, in loc. L'Île Blonde, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- 4) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 3) è rilasciata con validità pari a 10 anni dalla data del presente provvedimento, è rinnovabile presentando apposita istanza alla struttura regionale competente almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, ed è valida con obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - I) le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e la localizzazione delle attività di trattamento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nella documentazione progettuale consegnata;
  - II) sono ammessi al conferimento esclusivamente fanghi e liquami provenienti dal trattamento di reflui di origine civile e derivanti dallo spurgo o svuotamento di fosse biologiche e fosse imhoff, smaltimento di fanghi di supero da impianti di depurazione di tipo esclusivamente biologico, nonché rifiuti liquidi di natura prevalentemente organica provenienti da lavorazioni industriali ed i fanghi di supero prodotti da impianti di depurazione di tipo biologico dei reflui idrici di tali aziende;
  - III) è autorizzata l'operazione di smaltimento D9 (allegato B alla parte IV del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i) sui rifiuti liquidi non pericolosi, provenienti da terzi, individuati dai seguenti codici CER:



<b>02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
<b>02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
<input type="checkbox"/> 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
<b>02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
<input type="checkbox"/> 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (acque di lavaggio macelli, ecc.)
<input type="checkbox"/> 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<input type="checkbox"/> 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di salamoia, ecc.)
<b>02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
<input type="checkbox"/> 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
<input type="checkbox"/> 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<input type="checkbox"/> 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<input type="checkbox"/> 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio, ecc.)
<b>02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
<input type="checkbox"/> 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<input type="checkbox"/> 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<input type="checkbox"/> 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti (Liquidi di lavaggio di attività casearia, ecc.)
<b>02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
<input type="checkbox"/> 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<input type="checkbox"/> 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<input type="checkbox"/> 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio, ecc.)
<b>02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
<input type="checkbox"/> 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
<input type="checkbox"/> 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
<input type="checkbox"/> 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<input type="checkbox"/> 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<input type="checkbox"/> 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio cantine/distillerie, ecc.)
<b>16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
<b>16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>

<input type="checkbox"/> 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
<b>16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>
<input type="checkbox"/> 16 10 02 soluzioni acquose discarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
<input type="checkbox"/> 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
<b>19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>
<b>19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
<input type="checkbox"/> 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
<input type="checkbox"/> 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
<input type="checkbox"/> 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
<input type="checkbox"/> 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (liquido)
<input type="checkbox"/> 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
<input type="checkbox"/> 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (Acque di lavaggio cassonetti, acque di lavaggio attrezzature compattazione ora 16 10 02, ecc.)
<b>19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
<input type="checkbox"/> 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
<b>20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
<b>20 03 altri rifiuti urbani</b>
<input type="checkbox"/> 20 03 03 residui della pulizia stradale
<input type="checkbox"/> 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
<input type="checkbox"/> 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

dando atto che gli stessi saranno successivamente conferiti come reflui al depuratore consortile già autorizzato e saranno oggetto di successivo trattamento biologico;

- IV) il quantitativo massimo giornaliero autorizzato di rifiuti conferibili presso l'impianto è pari a **50 t/giorno**, non concorrono al conteggio del quantitativo massimo giornaliero e massimo annuo i rifiuti liquidi rientranti nel campo di applicabilità dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche, fosse imhoff e impianti di depurazione che non prevedono la disidratazione dei fanghi a servizio di pubbliche fognature, singole abitazioni o complessi residenziali privati, scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi);
- V) il quantitativo massimo annuo autorizzato è pari a **15.000 t/anno**;
- VI) non possono essere ammessi al conferimento liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere;

- VII) i rifiuti dovranno pervenire dai seguenti Comuni: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve;
- VIII) in via transitoria e in caso di fuori servizio del Centro di trattamento di Arnad, potranno essere conferiti anche i rifiuti provenienti dai restanti Comuni del territorio della Regione, previa autorizzazione regionale;
- IX) in via del tutto eccezionale, qualora il Centro di trattamento di Arnad non potesse ricevere determinati conferimenti di propria competenza perché momentaneamente sprovvisto di capacità di trattamento residua, il carico potrà essere ricevuto dal Centro di Brissogne, previo parere favorevole del gestore. In questo caso il formulario dovrà riportare l'indicazione corretta del destinatario, nonché i motivi del cambio dello smaltitore finale;
- X) in deroga alla L.R. 88/1991 possono essere smaltiti anche rifiuti con contenuto di solidi sospesi superiore al 9% in peso, purché prodotti all'interno della Regione;
- XI) non sono ammessi allo smaltimento liquami o fanghi provenienti da altre Regioni o dall'estero, fatto salvo quanto stabilito all'art. 1 comma 2 della L.R. 27 dicembre 1991 n. 88;
- XII) il documento unico ed organico di descrizione delle procedure tecnico-gestionali e dei controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso dovrà essere trasmesso dal gestore alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e ad A.R.P.A. entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre ad ogni successivo aggiornamento;
- XIII) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicare l'evento all'Autorità competente e all'Organo di controllo entro e non oltre 24 ore, allegando fotocopia del formulario di identificazione;
- XIV) i rifiuti dovranno essere allo stato liquido, o comunque, per quanto possibile, pompabile; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;
- XV) deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;
- XVI) l'impianto di trattamento bottini deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti;
- XVII) il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità regionale competente in materia di rifiuti, all'organo di controllo e all'A.R.P.A.;
- XVIII) dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità competente e all'Organo di controllo e all'A.R.P.A. qualsivoglia malfunzionamento, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa essere causa di danni ambientali;

- XIX) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti stessi, durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- XX) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- XXI) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
- evitare la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
  - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
  - rispettare le norme igienico-sanitarie;
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- XXII) le autocisterne utilizzate per il conferimento dei rifiuti prodotti da terzi non devono occupare un'area maggiore di quella della zona di scarico dei reflui stessi;
- XXIII) i mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi, in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei;
  - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;
- XXIV) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- XXV) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
- XXVI) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- XXVII) qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso;
- XXVIII) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- 5) la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti;
- 6) di stabilire che il soggetto gestore, dovrà, inoltre:
- tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006;
  - assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

- accertare che i rifiuti conferiti da Enti e Imprese siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
  - la raccolta e il trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento devono essere effettuati dai soggetti iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali;
  - stoccare i rifiuti conferiti all'impianto per i soli tempi strettamente necessari per sottoporre gli stessi al trattamento;
  - affidare i residui delle operazioni di trattamento ai fini dello stoccaggio provvisorio o definitivo unicamente a soggetti iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali;
- 7) di stabilire che il sub-ATO deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006;
  - 8) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico del centro di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti, di Brissogne, sono svolte dall'ing. Luca MAURI, avente i requisiti di legge;
  - 9) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
  - 10) di stabilire che il soggetto autorizzato deve provvedere ad aggiornare la garanzia finanziaria in essere, in conformità con quanto stabilito nella presente autorizzazione e ai sensi di quanto prescritto dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
  - 11) di notificare il presente provvedimento all'ente interessato, al Comune di Brissogne, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
  - 12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE  
- Julien BELLONE -



IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -




IL COORDINATORE  
- Luca FRANZOSO -





LUCA FRANZOSO

PAOLO BAGNOD



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

ELISA BIONAZ

IL DIRIGENTE

PRESIDENZA DELLA REGIONE  
STRUTTURA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 6 FEB 2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

~~Il sottoscritto certifica che il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.~~

Aosta, - 5 FEB 2020

IL DIRIGENTE  
Dott. Massimo BALESTRA



Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta,

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

At sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente copia, composta di n. 2 e 1/2 (DUE E MEZZO) fogli, è autentica e conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Aosta, li 19 FEB 2020

Il funzionario  
Mrs. MA. P. CHILINA

